

INGEGNERE LIBERO PROFESSIONISTA

COME MUOVERSI NEL MONDO FISCALE NELL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE

TEMATICHE WEBINAR

- Ø **Prestazione occasionale**: definizione giuridica, fiscalità , requisiti
- Ø **Apertura p.iva**: requisiti, adempimenti, tempistiche
- Ø **La previdenza**: iscrizione, agevolazioni, adempimenti annuali, et al.
- Ø **Regimi fiscali** adottabili dal lavoratore autonomo:
 - Regime forfettario
 - Regime ordinario di contabilità semplificata

INTRODUZIONE ALLA PROFESSIONE

L'inizio di una attività lavorativa comporta per il libero professionista la scelta della **modalità** con cui svolgere la professione, e il relativo **regime fiscale**.

Questa presentazione ha lo scopo di identificare le principali problematiche e ostilità che il tema fiscale presenta al professionista che decide di intraprendere la propria attività.

Primi passi da compiere:

1. Iscrizione all'Ordine professionale;
2. Iscrizione alla cassa previdenziale: INARCASSA;
3. Scelta del regime fiscale.

ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE

Per effettuare l'iscrizione all'Ordine professionale occorre il previo superamento dell'esame di abilitazione.

I professionisti iscritti in Albi ed elenchi riconosciuti hanno anche l'obbligo di dotarsi di una casella di posta elettronica certificata (c.d. **PEC**).



ISCRIZIONE ALLA INARCASSA

L'iscrizione alla INARCASSA è **obbligatoria** per tutti gli iscritti agli albi professionali degli ingegneri ed architetti che esercitano la libera professione anche senza carattere di continuità ed esclusività.

L'esercizio della professione si presume per tutti gli iscritti all'Albo fino a prova contraria .

ALCUNE NOTE: ISCRIZIONE GESTIONE SEPARATA INPS

L'art. 7 dello Statuto INARCASSA dispone che gli ingegneri e gli architetti iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attività esercitata (come per esempio un'attività commerciale o artigiana) siano esclusi dall'iscrizione a INARCASSA.

L'esclusione dall'iscrizione a INARCASSA comporta che l'ingegnere o l'architetto non debba versare né il contributo soggettivo né il contributo di maternità, in quanto il loro versamento è previsto solo in caso di iscrizione alla cassa in parola (artt. 4 e 6 del Regolamento generale di previdenza). **Tuttavia**, nell'ipotesi in cui permane l'iscrizione all'Albo degli Ingegneri o all'Albo degli Architetti, ingegneri e architetti devono pagare il contributo integrativo (art. 5 del Regolamento).

Ai sensi dell'art. 2 comma 26 della L. 335/95 , dell'art. 6 del DM 2 maggio 1966 n. 281 e dell'art. 18 comma 12 DL 98/2011, **chi non è tenuto al versamento del contributo soggettivo (pur svolgendo attività professionale), per la contemporanea iscrizione ad altra forma di previdenza obbligatoria, contestuale allo svolgimento della professione, rientra nell'ambito applicativo della Gestione separata INPS.**

LA CONTRIBUZIONE INARCASSA

I contributi dovuti alla INARCASSA sono:

- u il **contributo soggettivo**, è obbligatorio per gli iscritti ad Inarcassa ed è calcolato in misura percentuale sul reddito professionale netto dichiarato ai fini I.R.P.E.F., per l'intero anno solare di riferimento, indipendentemente dal periodo di iscrizione intervenuto nell'anno;
- u il **contributo integrativo**, è obbligatorio per i professionisti iscritti all'albo professionale e titolari di partita IVA (individuale, associativa e societaria) e per le società di Ingegneria/Architettura ed è calcolato in misura percentuale sul volume di affari professionale dichiarato ai fini IVA;
- u il **contributo di maternità/paternità**, è obbligatorio per tutti gli iscritti Inarcassa;
- u il **contributivo facoltativo**, è un contributo volontario calcolato in base ad una aliquota modulare applicata sul reddito professionale netto. Rappresenta una delle importanti novità introdotte dal Regolamento Generale di Previdenza.

CONTRIBUTO SOGGETTIVO

La percentuale da applicare sul reddito professionale netto è pari a 14,5% sino a € 131.100,00 per il reddito 2023 da dichiarare nel 2024. È comunque previsto un **contributo minimo**, da corrispondere indipendentemente dal reddito professionale dichiarato, il cui ammontare varia annualmente in base all'indice annuale ISTAT. Per l'anno **2024** è pari a **€ 2.695,00**.

Nota bene: A partire dal **01/01/2021** il **contributo soggettivo minimo** è dovuto **per intero** dagli iscritti pensionati di Inarcassa, fatta eccezione per i pensionati di invalidità Inarcassa e per i pensionati percettori dell'assegno per figli con disabilità grave erogato dall'Associazione, che dovranno il contributo nella misura del 50% (art. 4.3 Regolamento Generale Previdenza)

Il contributo minimo è **frazionabile** in dodicesimi in relazione ai mesi solari di iscrizione. La quota minima mensile è dovuta anche per un solo giorno di iscrizione nel mese solare.

Il contributo soggettivo è interamente **deducibile** ai fini fiscali.

CONTRIBUTO INTEGRATIVO

La percentuale di calcolo è pari al 4% del volume di affari IVA prodotto nell'anno solare, al netto delle fatture emesse relative a prestazioni estere (modifica regolamentare del 7/8/2014); è ripetibile nei confronti del committente della prestazione.

È previsto un **contributo minimo**, da corrispondere indipendentemente dal volume di affari IVA dichiarato, il cui ammontare varia annualmente in base all'indice annuale ISTAT. Per l'anno **2024** è pari a **€ 815,00**.

Nota bene: A partire dal **01/01/2021** il **contributo integrativo minimo** è dovuto **per intero** dagli iscritti pensionati di Inarcassa, fatta eccezione per i pensionati di invalidità Inarcassa e per i pensionati percettori dell'assegno per figli con disabilità grave erogato dall'Associazione che dovranno il contributo nella misura del 50% (art. 4.3 Regolamento Generale Previdenza).

Il contributo minimo è **frazionabile** in dodicesimi in relazione ai mesi solari di iscrizione. La quota minima mensile è dovuta anche per un solo giorno di iscrizione nel mese solare.

Il contributo integrativo non è assoggettabile all'IRPEF e non concorre alla formazione del reddito professionale. Per contro NON è deducibile fiscalmente.

CONTRIBUTO DI MATERNITA' /PATERNITA'

A partire dal 2018 nel **contributo di maternità/paternità** è compresa la quota per la copertura economica della nuova indennità di paternità entrata in vigore dal 01/01/2018.

Il contributo, ora denominato "di **maternità/paternità** ", deve essere versato, insieme ai minimi soggettivo e integrativo, in due rate il 30 giugno e il 30 settembre di ogni anno.

Per l'anno **2024** ammonta ad **€ 60,00** (€ 30,00 da corrispondere con la prima rata dei minimi).

Il contributo è frazionabile in dodicesimi in relazione agli effettivi mesi di iscrizione ed è interamente deducibile ai fini fiscali.

CONTRIBUTO SOGGETTIVO FACOLTATIVO

A decorrere dal 1/1/2013 l'iscritto può versare un contributo soggettivo **facoltativo** in aggiunta a quello obbligatorio .

Si tratta di una contribuzione **volontaria** che offre la possibilità di incrementare il montante contributivo e conseguentemente l'ammontare delle prestazioni pensionistiche.

L'importo che l'iscritto può versare è calcolato in base ad un'aliquota modulare compresa tra l'1% e l'8,5%, applicata sul reddito professionale netto dichiarato ai fini IRPEF: sul reddito 2023 da dichiarare nel 2024, da un minimo annuo ed infrazionabile pari ad € 245,00 fino ad un massimo di € 12.125,00.

QUANDO VERSARE?

- u I **contributi minimi soggettivo e integrativo** ed il **contributo di maternità** devono essere versati nell'anno di riferimento, in due rate di pari importo - **30 giugno** e **30 settembre** - oppure in **sei rate bimestrali** di pari importo. Nel caso della rateizzazione bimestrale* il pagamento delle rate avviene **esclusivamente** tramite **sistema SDD** (Sepa direct debit).
- u Il **conguaglio del contributo soggettivo ed integrativo** ed il contributo facoltativo sono determinati, l'anno successivo a quello di riferimento, con la presentazione della comunicazione telematica del reddito professionale e del volume di affari e **devono essere corrisposti entro il **31 dicembre** dell'anno di presentazione della dichiarazione dei redditi** (ad esempio: il conguaglio 2023 dovrà essere versato entro il 31 dicembre 2024).
- u In alternativa, il versamento del **conguaglio annuale** può avvenire in **tre rate** con scadenza **marzo, luglio e novembre** dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi, ad un tasso di interesse dell'1,5% senza acconto (ad esempio: il conguaglio 2023 potrà essere versato a marzo, luglio, novembre 2024). La richiesta di rateazione dovrà pervenire unitamente alla presentazione della dichiarazione o tramite l'applicativo su Inarcassa on line entro il 30 novembre, e il pagamento delle rate sarà possibile esclusivamente tramite **sistema SDD**.

*Come rateizzare in sei rate

Gli iscritti e pensionati Inarcassa che desiderano **rateizzare gli importi in sei rate**, *senza applicazione di interessi dilatori*, devono **inoltrare richiesta entro il 31 gennaio** esclusivamente in via telematica, tramite l'apposita funzione disponibile nel menù laterale di [Inarcassa On Line](#) alla sezione "Agevolazioni > Rateazione bimestrale contributi minimi".

La scadenza della prima rata è stabilita al 28 febbraio e l'ultima al 31 dicembre dell'anno di riferimento.

COME VERSARE?

- u **BOLLETTINO MAV:** che viene messo a disposizione su «Inarcassa Online»
- u **MODELLO F24:** dal 1° giugno 2020, è possibile accedere al sistema di versamento unitario che, attraverso il Modello F24, consente di utilizzare i crediti d'imposta per il pagamento dei contributi dovuti a Inarcassa.
- u **TRAMITE SSD:** Il pagamento deve avvenire invece obbligatoriamente tramite SDD (Sepa direct debit) nel caso di rateizzazione dell'importo del conguaglio annuale, del contributo minimo in sei rate bimestrali e, dall'8 maggio 2019, degli importi rateizzati per sanare posizioni irregolari attraverso l'accertamento con adesione (ACA) e il ravvedimento operoso (ROP).
- u **INARCASSA CARD:** I titolari di [Inarcassa Card](#) possono procedere al versamento dei contributi direttamente on line senza commissioni tramite la carta di credito, con la linea dedicata ai versamenti Inarcassa, su cui può essere attivata anche l'opzione di rimborso rateale.

BENEFICI PER I GIOVANI ISCRITTI

I giovani ingegneri/architetti che si iscrivono o che si reinscrivono ad Inarcassa prima di aver compiuto i trentacinque anni di età beneficiano della riduzione contributiva per **cinque anni** a partire dall'anno di prima iscrizione a prescindere dal mese (ad esempio in caso di iscrizione il 30/05/2019 la riduzione avrà effetto fino al 31/12/2023 e i minimi 2024 saranno dovuti interamente) e comunque non oltre il trentacinquesimo anno di età.

u **Contributo soggettivo:**

- contributo minimo: **riduzione ad 1/3** (€ 898,33 nel 2024);
- contributo percentuale: **riduzione dell'aliquota di calcolo dal 14,50% al 7,25%**.

u **Contributo integrativo:**

- contributo minimo: **riduzione ad 1/3** (€ 271,66 nel 2024);
- contributo percentuale: **nessuna riduzione**.

ALTRE AGEVOLAZIONI: PER CHI VOLESSE EVITARE I MINIMALI

Si può evitare il versamento dei minimali per massimo 5 anni (anche non consecutivi) se si hanno redditi da partita IVA inferiori ad Euro 18.586,00 (importo che può variare ogni anno) e l'ingegnere/architetto fa apposita richiesta telematica entro il 31/05 di ogni anno in cui ritiene di avere il requisito e ritiene di non voler versare il minimale.

In caso l'iscrizione ad INARCASSA fosse avvenuta dopo il 31/05 si hanno 30 giorni di tempo dalla notifica di iscrizione per fare detta richiesta.

Quanto sopra NON vale per coloro che hanno già apposite riduzioni:

- Pensionati
- Under 35 anni

COMUNICAZIONE ANNUALE OBBLIGATORIA

La comunicazione obbligatoria è una dichiarazione personale da presentare annualmente, entro il **31 ottobre** dell'anno successivo a quello di riferimento, obbligatoriamente tramite [Inarcassa On line](#) ad Inarcassa relativamente all'ammontare del reddito professionale IRPEF e del volume d'affari IVA.

Sono obbligati a presentare la comunicazione:

- Tutti i **professionisti iscritti a Inarcassa** *anche se le dichiarazioni fiscali sono pari a zero o in perdita;*
- Tutti i **professionisti non iscritti a Inarcassa ma iscritti agli Albi, titolari di partita IVA, a prescindere dal codice di attività**, per l'intero anno solare o per parte di esso. L'obbligo della comunicazione sussiste anche se il reddito professionale o il volume di affari è pari a zero o in perdita;
- Gli **eredi** dei professionisti deceduti.

RIEPILOGO PRINCIPALI SCADENZE INARCASSA:

- u 30/06 I° RATA MINIMALI
- u 30/09 II RATA MINIMALI
- u 31/10 DICHIRAZIONE DATI REDDITUALI
- u 31/12 VERSAMENTO EVENTUALE SALDO

- u 31/05 RICHIESTA DEROGA AL VERAMENTO DEI MINIMALI SE REDDITO INFERIORE a 18.586,00 (importo che varia ogni anno)
- u 31/01 richiesta rateazione minimali in 6 rate bimestrali (invece delle due al 30/06 e 30/09). In questo caso la prima rata scadrà al 28/02 e l'ultima al 31/12 (le restanti 4 alla scadenza di ogni bimestre)

SCELTA DEL REGIME FISCALE

L'attività di ingegnere/architetto può essere esercitata:

- ✓ Alle **dipendenze** di terzi studi (**Ingegnere/architetto dipendente**)

L'esercizio della professione con un contratto di lavoro subordinato, produce fiscalmente un reddito da lavoro dipendente, tassato alla fonte dal sostituto d'imposta/datore di lavoro (*artt. 49, 50 e 51 Tuir*).

- ✓ In qualità di libero professionista, anche in forma associata (**Libero professionista/Studio associato**). In questo caso occorrerà:

Presentare all'Agenzia delle Entrate, entro 30 giorni dall'inizio dell'attività, apposita dichiarazione per l'assegnazione del numero di **Partita Iva**.

Scegliere il **regime contabile e fiscale** che si intende adottare (tale scelta è modificabile di anno in anno):

- Il regime forfettario;
- Il regime ordinario.



REGIME FORFETTARIO

È un regime fiscale agevolato, destinato alle persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni.

La Legge di Bilancio 2020 ha apportato alcune modifiche, tutt'ora in vigore, alla disciplina, introducendo, tra l'altro, un nuovo requisito di accesso, una nuova causa di esclusione e un sistema di premialità per incentivare l'utilizzo della fatturazione elettronica.

Le condizioni di accesso andranno **verificate anno per anno** per permanere in tale regime.

REQUISITI DI ACCESSO

Accedono al **regime forfettario** i contribuenti che nell'anno precedente hanno contemporaneamente:

- q conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 85.000 euro (se si esercitano più attività, contraddistinte da codici Ateco differenti, occorre considerare la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate);
- q sostenuto spese per un importo complessivo non superiore a 20.000 euro lordi (non ragguagliati ad anno) per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori, anche a progetto, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati con apporto costituito da solo lavoro e quelle corrisposte per le prestazioni di lavoro rese dall'imprenditore o dai suoi familiari. NOTE: *non rilevano eventuali compensi erogati a prestatori occasionali*
- q Anche chi inizia un'attività può accedere al regime forfettario, comunicando nella relativa dichiarazione ai fini Iva di presumere la sussistenza dei requisiti.

CAUSE DI ESCLUSIONE

Non possono accedere al regime forfetario:

- ∅ le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
- ∅ i non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente realizzato;
- ∅ i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
- ∅ gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte individualmente;
- ∅ le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro, fatta eccezione per chi inizia una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
- ∅ coloro che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro, tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell'anno precedente sia cessato (sempre che in quello stesso anno non sia stato percepito un reddito di pensione o un reddito di lavoro dipendente derivante da un altro rapporto di lavoro).

ATTENZIONE

il regime forfetario cessa di avere efficacia a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno anche uno solo dei requisiti di accesso ovvero si verifica una delle cause di esclusione



REGIME FORFETTARIO

Semplificazioni e Agevolazioni

Il regime forfettario permette di usufruire di una serie di **semplificazioni** e **agevolazioni** tra cui:

- u Esonero della tenuta delle scritture contabili, sia ai fini IVA che reddituali;
- u Non assoggettamento ad IVA delle operazioni attive e indetraibilità dell'IVA sugli acquisti;
- u Esonero: dalle 4 liquidazioni periodiche IVA (e relativi eventuali versamenti IVA), dalla dichiarazione annuale IVA e dal versamento dell'acconto IVA del 27/12;
- u Non assoggettamento a ritenuta alla fonte dei compensi;
- u Non assunzione della qualifica di sostituto d'imposta;
- u Esclusione dall'IRAP;
- u Esclusione dagli ISA;
- u Reddito determinato forfettariamente attraverso l'applicazione di un coefficiente di redditività ai compensi percepiti (conseguente irrilevanza dei costi/spese);
- u Applicazione dell'imposta sostitutiva è ridotta al 5% per i primi cinque anni di attività in presenza di determinati requisiti:

REGIME FORFETTARIO

Semplificazioni e Agevolazioni

L'imposta sostitutiva è ridotta al 5% per i primi cinque anni di attività in presenza di determinati requisiti:

- il contribuente non ha esercitato, nei tre anni precedenti, attività artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare;
- l'attività da intraprendere non costituisce, in nessun modo, mera prosecuzione di altra precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso del periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
- se viene proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio non supera il limite che consente l'accesso al regime.

REGIME FORFETTARIO

Obblighi

I contribuenti che applicano il regime forfettario hanno l'**obbligo** di:

- ∅ Numerare e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali;
- ∅ Certificare i corrispettivi;
- ∅ Integrare le fatture per le operazioni di cui risultano debitori d'imposta con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta, da versare entro il 16 del mese successivo;
- ∅ Fatturazione elettronica, cioè in formato XML, per tutti dal 01/01/2024.

REGIME FORFETTARIO

Determinazione del reddito

Per i professionisti che aderiscono a questo regime, il reddito è calcolato:

- ✓ Applicando ai compensi percepiti un coefficiente di redditività differenziato a seconda dell'attività esercitata, che per gli ingegneri/architetti è pari al **78%**;
- ✓ Sottraendo i contributi previdenziali, direttamente deducibili (cioè il contributo soggettivo e maternità per chi versa ad INARCASSA ed i contributi versati in gestione separata INPS per chi dovesse versare a tale ente di previdenza);
- ✓ Applicando sul reddito così calcolato l'imposta sostitutiva del **15%** (o del 5%).

$$\text{REDDITO} = \left[\text{RICAVI / COMPENSI} \times \% \text{ FORFAIT} \right] - \text{CONTRIBUTI PREVIDENZIALI}$$

REGIME FORFETTARIO

Emissione della fattura

Il professionista deve emettere le fatture attive, per le prestazioni eseguite, in **duplice copia** e se di importo superiore a € 77,47 è necessario apporre la **marca da bollo*** da 2,00 Euro.

La fattura dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- ∅ Data e numero progressivo;
- ∅ Dati identificativi del professionista;
- ∅ Dati identificativi del cliente;
- ∅ Natura dei servizi formanti oggetto dell'operazione;
- ∅ Ammontare della prestazione eseguita;
- ∅ Riferimenti dell'IVA (escluso, imponibile, forfettario).

* Marca da bollo per fatture cartacee andava assolta in forma cartacea (con acquisto in sali e tabacchi) con l'avvento della fatturazione elettronica, la marca da bollo per va assolta a mezzo F24 trimestralmente (per chi emette meno di 2.500 fatture all'anno va pagata entro il 30/11 per i primi tre trimestri ed entro il 28/02/n+1 per il quarto trimestre)

REGIME FORFETTARIO Esempio Fattura

Note: La risposta all'[interpello numero 428](#) da parte di Agenzia delle Entrate ha affermato che se il bollo da 2,00 euro sulla fattura è addebitato al cliente, tale valore rientra nel reddito del professionista quindi costituisce base imponibile sia sul conteggio della Contributo Previdenziale sia base imponibile ai fini delle imposte sul reddito.

Ing. Mario Rossi

Fattura

29

INDIRIZZO
CITTA', PROVINCIA, CAP.
PARTITA IVA
CODICE FISCALE

DATA
FATTURA #

2/10/2020
1

CLIENTE

NOME E COGNOME
RAGIONE SOCIALE
INDIRIZZO
CITTA', PROVINCIA, CAP.

DESCRIZIONE PRESTAZIONI

IMPORTO

1,000.00

NOTE

BONIFICO BANCARIO SU IBAN:

IMPONIBILE	1,000.00
INARCASSA 4%	40.00
BOLLO	2.00
TOTALE	€ 1,042.00

Operazione in franchigia da Iva art. 1 cc. 54-89 L. 190/2014 - Non soggetta a ritenuta d'acconto ai sensi del c. 67 L. 190/2014

REGIME ORDINARIO

Nel regime di tassazione ordinario esistono due possibili regimi contabili:

- q **La contabilità semplificata:** regime naturale dei professionisti che non rientrano nel regime forfettario, qualunque sia il volume d'affari. E' obbligatorio tenere:
 - q Registri delle fatture di vendita e di acquisto;
 - q Registro degli incassi e pagamenti.
- q **La contabilità ordinaria:** regime facoltativo che si può adottare in modo vincolante per tre anni. E' obbligatorio tenere:
 - q Registri fatture di vendita e di acquisto;
 - q Registro dei movimenti finanziari.

REGIME ORDINARIO

Determinazione del reddito

Il reddito del professionista è calcolato, dalla differenza tra **Ricavi** e **Costi**.

Sono assoggettati a tassazione tutti i compensi conseguiti nell'esercizio, al netto delle spese e delle quote di ammortamento deducibili, nonché dei contributi previdenziali e assistenziali pagati dal professionista nel corso del medesimo esercizio.

Il reddito professionale imponibile è dato, pertanto, dalla differenza tra i compensi percepiti e le spese sostenute nell'anno, purché inerenti all'attività professionale.



REGIME ORDINARIO

IRPEF dovuta

Una volta determinato il reddito professionale lordo, si giunge alla determinazione di quello netto mediante deduzione di alcuni ulteriori costi tra cui ricordiamo principalmente i contributi previdenziali INARCASSA.

Il calcolo dell'imposta dovuta avviene mediante l'applicazione al reddito netto delle **aliquote IRPEF a scaglioni** e delle aliquote dell'addizionale regionale e comunale.

$$\boxed{\text{IRPEF DOVUTA}} \rightarrow \left[\text{Reddito Professionale} - \text{Oneri Deducibili} \right] \times \boxed{\% \text{ IRPEF}}$$

REGIME ORDINARIO

Esempio calcolo dell'IRPEF dovuta

Esempio

Ingegnere/architetto con compensi annui di € 30.000, costi per € 6.000 e contributi INARCASSA versati nell'anno di € 5.000:

1. Reddito lordo ® $(30.000 - 6.000) = 24.000 \text{ €}$
2. Reddito imponibile ® $(24.000 - 5.000) = 19.000 \text{ €}$
3. Imposta dovuta ® $\{(15.000 \times 23\%) + [(19.000 - 15.000) \times 25\%]\} = 4.450 \text{ €}$



REGIME ORDINARIO

L'applicazione dell'IVA

Ai fini dell'applicazione dell'IVA (regolata dal DPR n. 633/1972), le prestazioni effettuate da un INGEGNERE si possono classificare in:

- u Operazioni imponibili: sono soggette ad **IVA con aliquota del 22%**;
- u Operazioni escluse: sono escluse art. 15 d.p.r. 633/72 da IVA le somme dovute a titolo di anticipazioni in nome e per conto del cliente (*purchè documentate*)

REGIME ORDINARIO

Emissione delle fatture

Il professionista che adotta il regime fiscale ordinario, deve emettere le fatture attive obbligatoriamente in formato elettronico, per le prestazioni svolte, che dovranno contenere le seguenti **caratteristiche**:

- ∅ Data e numero progressivo;
- ∅ Dati identificativi del professionista;
- ∅ Dati identificativi del cliente;
- ∅ Natura dei servizi formanti oggetto dell'operazione;
- ∅ L'ammontare della prestazione svolta;
- ∅ Riferimento dell'IVA (esente, imponibile, forfettario).

Se la fattura è emessa nei confronti di clienti privati non va indicata, in deduzione, la **ritenuta d'acconto del 20%**, viceversa va sempre indicata la **ritenuta d'acconto del 20% conteggiata sul compenso al netto dell'IVA e al netto del contributo integrativo** (salvo il caso si sia iscritti ad INPS gestione separata). **NOTE:** quando si fattura ad un cliente in regime forfettario (non essendo quest'ultimo sostituto di imposta) la fattura non dovrà riportare la ritenuta d'acconto.

REGIME ORDINARIO

Esempio fatture a privato (senza p.iva)

PARCELLA A CLIENTE SENZA P.IVA	
COMPENSO PROFESSIONALE	€ 1.000,00
INARCASSA 4%	€ 40,00
IMPONIBILE IVA 22%	€ 1.040,00
IVA 22% (IMPONIBILE: 1.040,00)	€ 228,80
TOTALE DOCUMENTO	€ 1.268,80

REGIME ORDINARIO

Esempio fatture a soggetto con p.iva

PARCELLA A CLIENTE CON P.IVA	
COMPENSO PROFESSIONALE	€ 1.000,00
INARCASSA 4%	€ 40,00
IMPONIBILE IVA 22%	€ 1.040,00
IVA 22% (IMPONIBILE: 1.040,00)	€ 228,80
TOTALE DOCUMENTO	€ 1.268,80
(-) RITENUTA 20% (Imponibile: 1.000,00)	€ 200,00
(=) NETTO A PAGARE	€ 1.068,80

REGIMI A CONFRONTO

	REGIME FORFETTARIO	REGIME ORDINARIO
Compensi	Max 85.000 euro	Nessun limite
IRAP	Escluso	Escluso
Ritenute d'acconto	Escluso	Soggetto (no se verso privati)
Dipendenti	Costo <20.000 euro	Nessun limite
Fatturazione elettronica	Soggetto Dal 01/01/2024 tutti i forfettari sono obbligati alla fatturazione elettronica	Soggetto
ISA	Escluso	Soggetto

Nuovi Scaglioni IRPEF

Scaglioni IRPEF 2023	Aliquota IRPEF 2023	Scaglioni IRPEF 2024
fino a 15.000 euro	23%	fino a 28.000 euro (23%)
da 15.001 a 28.000 euro	25%	da 28.001 a 50.000 euro (35%)
da 28.001 a 50.000 euro	35%	
oltre 50.000 euro	43%	Oltre 50.000 euro (43%)

DIFFERENZE TRA I DUE REGIMI

Esempio numerico

Professionista che nel corso dell'anno ha maturato:

- Compensi: € 80.000;
- Spese: € 15.000;
- Contributi INARCASSA: € 12.000.

	REGIME FORFETTARIO	REGIME ORDINARIO
Totale compensi annui	80.000 €	80.000 €
Costi		
Carburante auto 150 €/mese ded. Al 20%	-	€ 360
Assicuraz. e Bollo € 1.000 ded. Al 20%	-	€ 200
Amm.to auto di valore € 15.000	-	€ 750
Altre spese inerenti pari a € 13.690	-	€ 13.690
Totale spese:	-	€ 15.000
Reddito Professionale:		
<i>Coefficiente di Reddittività</i>	78%	-
Reddito imponibile lordo	$(80.000 \times 78\%) = 62.400 \text{ €}$	$(80.000 - 15.000) = 65.000 \text{ €}$
Contributi INARCASSA (sogg. e maternità)	12.000 €	12.000 €
Reddito imponibili netto	$(62.400 - 12.000) = \mathbf{50.400 \text{ €}}$	$(65.000 - 12.000) = \mathbf{53.000 \text{ €}}$
IMPOSTA	$(50.400 \times 15\%) = \mathbf{7.560 \text{ €}}$	$(53.000 \times \% \text{ IRPEF}) = \mathbf{15.430 \text{ €}^*}$ poi va tenuto conto anche delle addizionali irpef regionale e comunale
	<i>Imposta sostitutiva IRPEF, addizionali ed IRAP</i>	<i>Scaglioni IRPEF ordinari in base al reddito</i>

NOTE IMPORTANTI

QUANTO SOPRA NON E' DA INTENDERSI IN SOSTITUZIONE DI UN CONSULTO PERSONALIZZATO SULLA SPECIFICA SITUAZIONE PERSONALE. INOLTRE, LA NORMATIVA FISCALE OLTRE AD ESSERE MOLTO COMPLESSA ED ARTICOLATA, E QUINDI NON RIASSUMIBILE IN UN BREVE WEBINAR (E RELATIVE SLIDES), E' SOGGETTA A RAPIDE MODIFICHE ED EVOLUZIONI SIA NORMATIVE CHE GIURISPRUDENZIALI.

IL PRIMO CONSULTO, SE NON RICHIEDE SPECIFICI APPROFONDIMENTI, E' RESO PRO BONO PER I SOLI ISCRITTI AL NOSTRO ENTE DALLO STUDIO: BERTONI&PARTNERS.

Per chiarimenti sui temi fiscali contattare lo Studio Bertoni&Partners:

328-9228037

oppure

bertoni@bcgcommercialisti.it

Il servizio è strettamente riservato agli iscritti, del nostro Ordine professionale ed è attivo dalle 9.00 alle 20.00 orario continuato.

WEBINAR OFFERTO PRO BONO DA:



GIAN LUCA BERTONI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile



dottori commercialisti revisori legali



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Dott. GIAN LUCA BERTONI